



AVVISO COMUNE
FRA LE PARTI FIRMATARIE DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER LE
LAVORATRICI E I LAVORATORI DELLE COOPERATIVE DEL SETTORE SOCIO SANITARIO
ASSISTENZIALE EDUCATIVO E DI INSERIMENTO LAVORATIVO

Le convenute:

- FP CGIL, CISL FP, FISASCAT CISL, UIL FPL , UILTuCS,
- AGCI IMPRESE SOCIALI, CONF COOPERATIVE FEDERSOLIDARIETÀ', LEGACOOPSOCIALI

in qualità di Parti firmatarie del CCNL Cooperative Sociali per le lavoratrici ed i lavoratori delle cooperative del settore socio sanitario assistenziale educativo e di inserimento lavorativo,

nel prendere atto che:

- il Governo ha approvato uno schema di decreto legislativo, ora all'esame della Conferenza Stato Regioni e delle competenti Commissioni parlamentari;
- l'articolo 1 comma 2, lettera g) della legge n. 78 del 21 giugno 2022 recante «Delega al Governo in materia di contratti pubblici» aveva definito tra i criteri di delega all'art.1 comma 2 lettera g) la *“previsione dell'obbligo per le stazioni appaltanti di inserire nei bandi di gara, negli avvisi e inviti, in relazione alle diverse tipologie di contratti pubblici, un regime obbligatorio di revisione dei prezzi al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva e non prevedibili al momento della formulazione dell'offerta, compresa la variazione del costo derivante dal rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, applicabili in relazione all'oggetto dell'appalto e delle prestazioni da eseguire anche in maniera prevalente, stabilendo che gli eventuali oneri derivanti dal suddetto meccanismo di revisione dei prezzi siano a valere sulle risorse disponibili del quadro economico degli interventi e su eventuali altre risorse disponibili per la stazione appaltante da utilizzare nel rispetto delle procedure contabili di spesa”*;
- è condivisibile la netta preferenza accordata dall'art. 108 dello schema per il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa per i servizi sociali e di inserimento lavorativo ad alta intensità di manodopera perché coniuga le esigenze dell'amministrazione e della collettività di ricevere prestazioni di alto livello qualitativo ad un giusto prezzo e valorizza le imprese che investono in innovazione e qualità, garantendo le migliori condizioni di lavoro per il personale;

- non è invece condivisibile per le ragioni sopra evidenziate la soppressione rispetto al codice vigente (art. 95, comma 10-bis) la soppressione del tetto massimo per il prezzo nell'offerta economicamente più vantaggiosa ed il criterio di concorrenzialità dell'offerta tecnica.

Tenuto conto che:

- l'adeguamento dei costi ai rinnovi previsti dai CCNL firmati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative è un elemento qualificante per il settore, nonché priorità per la valorizzazione e la Tutela e valorizzazione dei lavoratori;
- sul piano nazionale il contrasto al fenomeno del "massimo ribasso" sul costo del lavoro e la promozione della qualità dei servizi sono obiettivi prioritari per il nuovo Codice dei contratti pubblici;
- oltre 400.000 lavoratrici ed i lavoratori hanno garantito anche nei momenti di massima difficoltà del Paese dovuta all'emergenza pandemica la continuità dei servizi rivolti alle persone più fragili ed alle comunità;
- circa 10.000 cooperative sociali aderenti alle organizzazioni cooperative firmatarie del CCNL hanno garantito e garantiscono l'infrastruttura sociale con particolare riferimento alle attività di cui all'art. 1 della legge 381 del 1991;
- la cooperazione sociale aderente alle organizzazioni cooperative firmatarie del presente contratto gestisce la parte preponderante dei servizi alla persona e di inserimento lavorativo in rapporto con la Pubblica Amministrazione;
- per quanto previsto dal Codice dei contratti pubblici, il costo del lavoro ha come riferimento il CCNL delle Cooperative Sociali qui richiamato, poiché quantitativamente più rappresentativo all'interno del sistema dei servizi alla persona e di inserimento lavorativo nonché sottoscritto dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative;
- per la particolare struttura dei costi, risulta opportuno prevedere un'autonoma ipotesi, all'art. 60 dello schema di decreto legislativo, di adeguamento dei prezzi in relazione agli aumenti derivanti dal rinnovo dei CCNL.

Tale specificità era espressamente prevista dall'articolo 1 comma 2, lettera g) della legge delega.

Un'espressa previsione in tal senso nel testo del nuovo codice risulta fondamentale, soprattutto alla luce della spirale inflazionistica attualmente in corso e della rilevanza che il costo del lavoro ha nell'ambito degli appalti di servizi.

Soltanto così facendo, peraltro, si riuscirebbe a salvaguardare, altresì, il potere d'acquisto dei lavoratori, particolarmente compromesso nel periodo storico attuale.

Tutto ciò premesso, le Parti Firmatarie del presente avviso comune convengono che:

- va mantenuta nel nuovo Codice la previsione dell'art. 95 comma 10 bis di quello vigente che prevede un tetto massimo per il punteggio economico, attualmente fissato al 30 per cento; questa soglia andrebbe confermata o abbassata. Lo schema di decreto legislativo del Codice avendo eliminato tale vincolo legittima di fatto gare nei fatti basate principalmente sul

fattore prezzo anche in relazione alla rimozione della clausola di concorrenzialità dell'offerta tecnica. Negli appalti di servizi ad alta intensità di manodopera, è concreto il rischio di spostare la competizione sul costo del lavoro (che rappresenta spesso oltre l'80% dell'importo complessivo dell'offerta) con prevedibili effetti sulla tutela delle condizioni dei lavoratori;

- è necessario ribadire, in virtù anche di quanto già affermato in premessa, che il riferimento alla contrattazione collettiva nazionale e territoriale di settore comparativamente più rappresentativa deve essere chiaro ed inequivocabile, per offrire maggiori tutele e garanzie alle lavoratrici e ai lavoratori nonché al settore in termini più ampi, valutando l'inserimento di opportuni richiami all'articolo 51 del D.Lgs 15 giugno 2015, n. 81, a partire dall'articolo 57 che fa riferimento alle clausole sociali;
- nei contratti relativi ai servizi sociali e di inserimento lavorativo come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera e), dell'allegato I.1, va prevista un'autonoma clausola di revisione del prezzo dell'appalto a seguito dell'aumento del costo del lavoro derivante dal rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile, così come individuato dalle tabelle di cui all'articolo 41, comma 13, determina in ogni caso l'aggiornamento del prezzo dell'appalto a prescindere dalle percentuali indicate al periodo precedente.

SI IMPEGNANO in considerazione dell'importanza che riveste la richiesta, le parti a illustrare le tematiche sopra riportate anche in sede di confronto con il Ministero delle infrastrutture e del lavoro e delle politiche sociali, la Conferenza Stato Regioni e l'Anci, la Conferenza delle Regioni.

Roma, 25 gennaio 2023

AGCI IMPRESE SOCIALI

FP CGIL

CISL FP

CONFCOOPERATIVE FEDERSOLIDARIETA'

FISASCAT CISL

UIL FPL

LEGACOOPSOCIALI

UILTuCS